Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15198 **Data: 12/03/2016**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/03/2016 relativo all'incontro (5684) di Campionato Nazionale Maschile Serie A disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 10/03/2016 tra Asiago Hockey 1935 (684) e HC Valpellice Bodino Engineering (693).

B) Precedenti:

Precedenti per Asiago Hockey 1935 Soc. Sport. Dil.tca Srl (684):
 GSP15192 del 08/03/2016: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 a favore della squadra del SC Auer Ora ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Asiago Hockey 1935 Società Sportiva Dilettantistica Srl (684)** di €. 700.00.- (settecento/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Asiago Hockey 1935 Società Sportiva Dilettantistica Srl (684) Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 33,32 durante una interruzione del gioco davanti alla porta della squadra Asiago Hockey 1935 l´arbitro veniva colpito da lancio di birra da parte dei tifosi della squadra ospitante.
I fatti così come descritti integrano a carico della società ospitante, Asiago Hockey 1935, la violazione dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento di giustizia e delle Norme Comuni 2015/2016, approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015 e ratificate dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015, punto 5N) "Ordine pubblico nell'impianto di gara", lettere a) e d), che prevedono la responsabilità delle società organizzatrici in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco e della tutela degli arbitri prima, durante e dopo la gara. Inoltre integrano, sempre a carico della società Asiago Hockey 1935, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori, la violazione dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di giustizia.
Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 19, comma 3, parte seconda, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse dalle società e dell'articolo 19, comma 3, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse da parte del pubblico l'ammenda di € 700,00 a carico della società Asiago Hockey 1935.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Asiago Hockey 1935 Società Sportiva Dilettantistica Srl (684).

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas